

Codice A1814A

D.D. 4 marzo 2016, n. 510

Demanio idrico fluviale. Concessione in sanatoria per realizzazione di un attraversamento in subalveo del Rio Castellania con condotta gas metano a monte della passerella pedonale sita in Via Molino in Comune di Villalvernia (AL). Richiedente: 2i ReteGas

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di concedere in sanatoria a **2i ReteGas** con sede legale in Milano Via Paolo da Canobbio, 33, P.I. n. 06724610966 l'occupazione delle aree demaniali come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza;
2. di accordare la concessione in sanatoria a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2035, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel Disciplinare;
3. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 180,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
4. di approvare il Disciplinare di Concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
5. di dare atto che l'importo di Euro 1.772,00 (millesettecentosettantadue/00) per canone demaniale sarà introitato sul capitolo 2130 del bilancio 2016 e che l'importo di Euro 360,00 (trecentosessanta/00) per deposito cauzionale infruttifero sarà introitato sul capitolo 3000 del bilancio 2016 ed impegnato sul capitolo 40000/2016;

Il presente atto verrà inviato alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ai sensi della L.R. n. 23/2008.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 33 del 2013.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Mauro FORNO

Allegato

Disciplinare di concessione in sanatoria per realizzazione di un attraversamento in subalveo del Rio Castellania con condotta gas metano, (passerella Via Molino), in Comune di Villalvernia (AL) .

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per gli usi di cui sopra, redatto ai sensi del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n.14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n.12)”, di seguito citato come “Regolamento regionale”

Rep. n° 1160 dell' 01/03/2016

* * * * *

L'anno 2016 addì 01 del mese di Marzo presso il Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti tra il Responsabile del Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti, arch. Mauro Forno in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale,

e

il Geom. PELLE Fernando, in qualità di Procuratore della Ditta 2iReteGas con sede legale in Via Paolo da Canobbio n. 22, 20122 Milano (MI)

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per realizzazione di un attraversamento in subalveo del Rio Castellania con condotta gas metano, (passerella Via Molino), in Comune di Villalvernia (AL), come indicato nella documentazione tecnica conservata agli atti presso gli Uffici Regionali

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione idraulica assunta con Determinazione Dirigenziale n. 83 del 15/01/2016, allegata al presente disciplinare per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario dalla data della determina di concessione fino al 31/12/2035

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze penali dell'occupazione abusiva, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione dei lavori sia durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità e fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Clausola di solidarietà.

La presente concessione è fatta in solido a favore di tutti i soggetti indicati in premessa. Qualora una delle parti venisse meno agli obblighi inerenti alla presente concessione, le altre parti saranno obbligate ad ottemperarvi assumendo gli oneri relativi.

Art. 6 – Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il **canone** è fissato nella misura di € **180,00** (euro centottanta/00).

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 7 – Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una **cauzione**, pari a due annualità del canone per un importo di € **360,00** (trecentosessanta/00).

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 8 – Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 9 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 10 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria residenza in Via Paolo da Canobbio n. 22, 20122 Milano.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria li, 01/03/2016

Firma del concessionario
Il Procuratore 2iReteGas
geom.Pelle Fernando

Per l'Amministrazione concedente
Il Responsabile del Settore
arch. Mauro Forno